



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

# TRIBUNALE DI VENEZIA

#### **SEZIONE Specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale, nelle persone di:

- dr. Lina Tosi presidente rel.
  - dr. Maddalena Bassi giudice
  - dr. Fabio Doro giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nella causa civile inscritta al n. 1886/2024 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione

da

*Parte\_1*      **CF:**      *P.IVA\_1*

Con l'avv. Alessandra Sganzerla del Foro di Mantova, anche domiciliataria, e l'avv. Mauro Sgotto del Foro di Torino

## Attrice

contro

**CP\_1**      **(C.F.)**      **C.F.\_1**      **L.**

con l' avv. Alberto Monizza e l'avv. Domenico Bicelli (C.F. **C.F.\_2**) del Foro di Brescia, ambedue domiciliatari

**Convenuto**

Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 189 c.u.. c.cp.c. del 1/10/2025 comunicata il giorno successivo

**Conclusioni per parte attrice:**

1. Rigettarsi l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione/competenza dell'adito Tribunale in applicazione della clausola compromissoria, in quanto infondata in fatto e in diritto.
2. Rigettarsi l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. Rigettarsi ogni eccezione di merito formulata *ex adverso*, in quanto infondata in fatto e in diritto e documentalmente smentita.
4. Rigettarsi la domanda riconvenzionale di controparte inerente le royalties su marchio proposta con la comparsa di costituzione in giudizio, in quanto infondata in fatto e in diritto.
5. Confermarsi il rigetto, già formulato con pronuncia incidentale del 23.09.2024, dell'ulteriore domanda riconvenzionale formulata dal convenuto con la memoria ai sensi dell'art. 171ter n. 1 c.p.c.
6. Rigettarsi ogni altra e diversa domanda, anche incidentale, ritualmente o irritualmente formulata o che controparte dovesse ulteriormente formulare nel prosieguo del giudizio.

**Danno derivante da responsabilità extracontrattuale**

Nel merito

1. Per i motivi dedotti nella narrativa di tutti i precedenti scritti difensivi di parte attrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2043 c.c. accertare e dichiarare la civile responsabilità del sig. **CP\_1** [...] nei confronti di **Controparte\_2** per tutte le voci di danno patrimoniale (danno emergente) descritte ai paragrafi da 4.1 a 4.3 compresi della narrativa in fatto, nonché al paragrafo 1 della narrativa in diritto dell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento del danno patito dall'attrice nella misura di euro 375.000,00 o nella diversa misura in corso di causa accertanda.

2. Per i motivi dedotti in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2043 e 2059 c.c. accertare e dichiarare la civile responsabilità del sig. *CP\_1* nei confronti di *Controparte\_2* per tutte le voci di danno non patrimoniale descritte ai paragrafi 4.3 e 4.4 della narrativa in fatto (danno da perdita di dati e danno di immagine), nonché al paragrafo 1 della narrativa in diritto dell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento del danno patito dall'attrice nella misura ritenuta di giustizia.

### **Danno derivante da concorrenza sleale**

Nel merito

1. Per i motivi dedotti nella narrativa di tutti i precedenti scritti difensivi di parte attrice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 2598 c.c. e 278 c.c., accertare e dichiarare la civile responsabilità del sig. *CP\_1* nei confronti di *Controparte\_2* in ordine agli atti di concorrenza sleale e di sviamento di clientela dallo stesso compiuti in danno alla società e per l'effetto condannare il convenuto ad astenersi da qualsiasi ulteriore condotta in violazione della disciplina richiamata. Con riserva di introduzione di successivo separato giudizio di merito per la quantificazione del danno.

2. Ai sensi dell'articolo 278, comma 2 c.p.c., condannarsi *CP\_1* al pagamento, a favore dell'attrice, di una provvisionale quantificata in euro 24.735,00 o nella diversa misura in corso di causa documentata ed accertata.

### **Royalties sul marchio**

Nel merito

1. Per tutti i motivi dedotti nella narrativa di tutti i precedenti scritti difensivi di parte attrice, accertare e dichiarare l'inesistenza o comunque l'inesigibilità del credito vantato dal convenuto nei confronti di *Controparte\_2* a titolo di "royalties sul marchio" e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto allo stesso a qualsiasi titolo da parte dell'attrice.

2. In subordine, per tutti i motivi dedotti in narrativa, procedersi a rideterminazione in riduzione del canone di licenza d'uso, in virtù della svalutazione del marchio causata da esclusivo fatto e colpa del convenuto.

3. Sempre in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento totale o parziale delle domande di cui ai due punti precedenti, ferma la domanda di condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni lamentati, ordinare la compensazione totale o parziale delle somme che dovessero essere riconosciute dovute al sig. Prando in pagamento delle royalties con quelle dallo stesso dovute all'attrice a titolo risarcitorio.

### **Istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.**

Nulla sull'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., in quanto già positivamente delibata da questo Ill.mo Tribunale e confermata in sede di reclamo, di cui il G.I. ha correttamente ordinato l'acquisizione a fascicolo di merito.

### **Condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.**

Tenuto conto della condotta processuale ed extra-processuale del reclamante, infine, condannarsi il sig. **CP\_1** ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3 c.p.c., al risarcimento del danno da lite temeraria, per aver resistito in giudizio in questa sede con evidente mala fede, documentalmente dimostrata.

### **In ogni caso**

Con vittoria di spese, onorari di causa e successive occorrende come per legge. Salvis iuribus.

### **Conclusioni per parte convenuta:**

In via preliminare e principale: accertata e dichiarata la presenza ed efficacia della clausola compromissoria all'interno dello Statuto della società attrice, per tutti i motivi esposti in narrativa al punto 1. della comparsa di costituzione e risposta datata 07/05/2024, e per l'effetto disporre la cancellazione del presente procedimento dal ruolo per incompetenza del Giudice adito e, conseguentemente, disporre l'introduzione della procedura di mediazione e/o di arbitrato.

**In via ulteriormente preliminare:** accertato il difetto di legittimazione passiva, **rilevabile d'ufficio**, del convenuto sig. **CP\_1** per tutti i motivi esposti altresì al punto 5) della memoria integrativa ex art. 171-ter n. 3, dichiararsi l'inammissibilità/improcedibilità del presente procedimento.

**In via principale e nel merito:** rigettare integralmente le domande attoree in quanto irrituali, inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per tutti quanti i motivi meglio esposti in narrativa.

- In ogni caso con spese di lite del presente procedimento di merito rifuse.

**in via riconvenzionale:** accertato e dichiarato il diritto del sig. **CP\_1** ad ottenere il pagamento delle royalties ancora dovute e maturate in conseguenza dei contratti di cessione di licenza del marchio **CP\_2**, condannare la società **Controparte\_2** in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. **CP\_1** della somma complessiva pari ad euro 196.500,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento di merito.

**In via subordinata ed in via riconvenzionale:** accertato e dichiarato il diritto del sig. **CP\_1** al rimborso della propria quota di partecipazione all'epoca detenuta dallo stesso in qualità di ex socio della società **Controparte\_3** poi trasformata in **CP\_4** condannare il gruppo societario attoreo al pagamento della predetta quota in favore dell'odierno convenuto, il cui valore

dovrà essere determinato in base alle perizie già in atti e/o in via equitativa, stante l'impossibilità per il convenuto di accedere alla situazione contabile societaria aggiornata ad oggi.

#### In via istruttoria:

- Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui fatti indicati in atti, nonché che venga ordinata l'esibizione ex art. 210 cpc dell'originale del doc. 20 di controparte, nonché l'ammissione di CTU tecnico-contabile ai fini della quantificazione del valore della quota spettante al sig. *CP\_1* quale ex socio della società Gerre Sas.
- Ad integrazione del documento n. 19 e del doc. 23 di parte convenuta, disporre/ordinare, ex art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto relativi ai conti correnti intestati alla società convenuta relativi alla annualità 2023, al fine di dimostrare la solvibilità all'epoca della stessa.
- Disporre/ordinare, ex art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio, se esistenti, di tutte le formali convocazioni delle assemblee e di CDA attinenti alla società *Controparte\_2* con i relativi verbali e provvedimenti.
- Disporre CTU tecnico-calligrafica finalizzata a determinare l'autenticità delle firme attribuite al sig. *CP\_1*, presenti sui documenti aziendali prodotti al doc. n. 24 di parte convenuta.

#### MOTIVI

L'attrice *Controparte\_2* introduceva la lite allegando i nessi personali e societari in cui si innesta la causa. Alla data della citazione essa era partecipata al 49% da *Controparte\_2* la holding di gruppo, e altri soci, fra loro paritari, erano *Controparte\_5* e *CP\_6*; allo stesso gruppo apparteneva *CP\_4* che all'epoca dei fatti narrati era *CP\_3*, partecipata al 95% da *Controparte\_2* e al 5% dal convenuto *CP\_1*. Si allegava nell'atto che il convenuto aveva contribuito alla fondazione del gruppo, quale socio della *Controparte\_7* fusa nel 2018 in *Controparte\_2* e partecipava a questa, capogruppo, con la sua società AP s.r.l.; che egli era stato fino al gennaio 2024 amministratore di *Controparte\_2* e anche accomandatario di *CP\_3* venendo poi revocato da ambedue le posizioni gestorie (cioè, per quanto riguarda *CP\_3* a seguito di trasformazione della società in s.r.l.) in seguito ai fatti narrati in citazione.

La attrice opera nel settore degli impianti di riscaldamento e condizionamento; in particolare dal 2021, all'interno del gruppo, essa deduce di avere esercitato solo l'attività di installazione degli impianti mentre l'attività di manutenzione da allora è stata esercitata da *CP\_3* poi *CP\_4*. Questa inoltre era da allora incaricata della gestione dell'area commerciale dell'intero gruppo, operando come interlocutore con i clienti abituali e nuovi, raccogliendone le richieste, anche relative a nuove

installazioni, e trasferendo poi ad **CP\_2** quelle di sua competenza. Il **CP\_1** si è occupato da sempre della parte commerciale, interagendo con **CP\_8** con **CP\_3** per redigere preventivi.

I tre soci in affari (**CP\_1** e i due **Controparte\_5** avevano anche registrato in comunione il marchio aziendale **CP\_2** (italiano figurativo , depositato il 13/12/2018 e registrato a n. 302018000039385 il 23/9/2019 in classi 11.37.39, 40, 42, come da doc. 4).

Spiegava l'attrice una serie di doglianze contro il convenuto, per condotte da lui tenute a danno dell'intero gruppo societario e in particolare della attrice e di **CP\_3**, intensificatesi fra il dicembre 2023 e il gennaio 2024, a seguito del fallimento di trattative per l'uscita del Prando dal gruppo:

- inibizione al CdA di **Controparte\_2** dell'accesso al database dei clienti di **CP\_3** fino a quel momento condiviso anche per motivi operativi legati all'interconnessione dell'attività delle due società
- sviamento di clientela di **CP\_2** verso il *competitor* LCZ di **Controparte\_9** avente sede come l'attrice in Arzignano;
- inibizione al CdA di **Controparte\_2** ed ai relativi dipendenti dell'accesso agli account di posta del gruppo registrati sotto il dominio *ecoclimagroup.it*, che **CP\_1** aveva registrato anni prima a proprio nome;
- intimazione all'attrice, del pagamento di royalties sul marchio per complessivi euro 256.500,00;
- accesso nella notte tra il 3 ed il 4 gennaio 2024 all'home banking di **Controparte\_2** con esecuzione di 4 bonifici a proprio favore della somma di euro 15.000,00 cadauno, per totali 60.000,00 euro, con causale “acconto royalties marchio”–
- concessione a *Cont* dell'uso di un marchio con disegno grafico identico a quello utilizzato da **CP\_2**, al palese fine di trarre in inganno la clientela e convincerla dell'esistenza di un rapporto di continuità tra le diverse realtà aziendali;
- modifica delle pagine Google dell'attrice (ed anche di **CP\_3**) di cui **CP\_1** era gestore, dichiarando entrambe le attività come “chiuse definitivamente”;
- cancellazione integrale del contenuto del sito web e delle caselle di posta di **CP\_2**.

Nel contempo **CP\_1** aveva messo in atto vari comportamenti distruttivi di **CP\_3** disdetta della locazione dell'immobile dove si esercitava l'attività; licenziamento del personale; protocollazione alla CCIAA della cessazione dell'attività; prelievo di beni ed esecuzione di pagamenti indebiti; omissioni contributive e di pagamento di rateazioni **CP\_1**; e infine l' “*asporto del N.A.S. fisico contenente il database di CP\_3 condiviso con l'attrice, e deviazione del backup virtuale a propri recapiti personali e consegnato di tali dati a CP\_9* , il quale ha intrapreso un'immediata attività di contatto della clientela per proporsi per le manutenzioni delle caldaie in scadenza”

Nel frattempo **Controparte\_9** e la convivente del **CP\_1**, **Persona\_1** costituivano una società denominata **Controparte\_12** con sede legale in Arzignano al medesimo indirizzo al quale di una sede operativa e unità locale di **Cont**

Fu a seguito di questi e altri fatti che il **CP\_1** era revocato dalle cariche gestorie sia in **CP\_2** che in **CP\_3**.

Deduceva l'attrice che la cessazione improvvisa dell'attività di **CP\_3**, unita alla sottrazione della liquidità dai conti correnti, della cassa e dei beni strumentali e di magazzino di **CP\_3**, nonché l'asportazione del NAS contenente i dati dei clienti e la parallela attività di concorrenza sleale di **Cont** aveva azzerato l'avviamento di **CP\_3** e reso per tale società impossibile far fronte alle obbligazioni correnti, onde **CP\_2** aveva dovuto d'urgenza intervenire, mediante accolto, provvedendo al pagamento dei debiti correnti della consorella (doc. 20 – accolto di debito), per tentare di scongiurare l'unica diversa possibile soluzione, consistente nell'istanza di liquidazione giudiziale in proprio

Esponeva quindi i danni subiti:

- 1) danno patrimoniale ai seguenti punti dell'atto:
  - 4.1 danno per euro 60.000, per i quattro bonifici illegittimamente disposti;
  - 4.2 danno per euro 176.400 di cui 104.002,10 per essersi accollata (2/2/2024) debiti di **CP\_3**, e gli ulteriori quali accolli o uscite ulteriori prevedibili;
  - 4.3 danno per manomissione di pagine web, chiuse o svuotate dei contenuti, cancellazione delle intere caselle di posta elettronica aziendali, per euro 2.037,89 già sborsati ed ulteriori 13.473,00 in previsione
- 2) Danno non patrimoniale:
  - 4.3 perdita di dati
  - 4.4. danno all'immagine, derivante dalla cessazione improvvisa delle attività e contatti dell'attrice e della consociata, con effetti sul mercato sia fra i clienti che fra i concorrenti, che si attivavano per assumere dipendenti dell'attrice;
- 3) Danno patrimoniale e non patrimoniale da concorrenza sleale:
  - 4.5 danno da concorrenza sleale posta in essere in collaborazione con **Cont** a far data dagli ultimi mesi del 2023, ottenuto mediante a) l'uso dell'applicativo "Trello" già in uso all'attrice ma a questa inibito, e il cui account deviato a **CP\_1** aveva consentito a questi di avere in esclusiva i contatti con i clienti; b) l'uso del marchio rivale, consentito a **Cont** 3) contatti con la detta clientela di **CP\_8**

- Chiedendosi per l'aspetto patrimoniale condanna generica, con provvisionale ex art. 278 c.p.c. relativamente ai soli episodi di sviamento di clientela già scoperti e documentati, esposto in citazione in euro 13.300,3,300, 3.700.

Contestava poi le pretese del convenuto relativamente al marchio, che allegava essere in proprietà indivisa fra lui e i due *Controparte\_5*

In diritto, prospettava illeciti extracontrattuali volti a coartare i soci, danneggiare la società e il gruppo, sviare la clientela qualificato ex artt. 2043 e 2598 c.c.

Concludeva nel merito così come anche infine precisato.

Proponeva infine domanda cautelare volta ad ottenere inibitoria relativamente all'utilizzo e trasmissione a *Cont* dei dati clienti. Con ordinanza del 15/3/2024 era ordinato al convenuto *CP\_1* [...] “*di astenersi dal compimento di qualsiasi ulteriore attività di utilizzo dei dati dei clienti dell'attrice in suo possesso, e di procedere alla immediata distruzione di tali dati, siano essi detenuti presso lui medesimo o presso terzi, in particolare CP\_13 di Co CP\_9*” e tale provvedimento era confermato in sede di reclamo (n. 6431/2024 r.g. del 20/6-5/11/2024, fascicolo acquisito).

Si costituiva il convenuto *CP\_1* eccependo:

- la competenza arbitrale giusta la clausola di cui all'art. 50 dello Statuto per cui “*qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale*”;
- la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per i danni subiti da *CP\_3* ;

Riprendeva e svolgeva la narrazione del rapporto fra lui e i *Controparte\_5* come svoltosi negli anni anche a mezzo delle società del gruppo, precisando (in linea con le deduzioni attoree) la suddivisione di compiti operativi fra *CP\_3* e *CP\_8* la prima delle quali avrebbe dovuto svolgere anche attività di marketing per ambedue. Rappresentava di avere sempre svolto nel gruppo sociale le attività lui spettanti con correttezza e competenza, fra l'altro provvedendo nell'anno 2023 a sostituire i vari sistemi hardware aziendali (quali il centralino telefonico) ed a implementare i servizi software di *CP\_3*, al fine di ottenere una maggiore efficienza aziendale; venendo poi a divergenze nel corso del 2023, e chiedendo di uscire dal Gruppo, ma senza trovare accordo. Prendeva posizione sugli addebiti, e in particolare, quanto a *CP\_3*, allegava che gli atti da lui posti in essere e miranti alla cessazione della attività di questa erano stati concordati con i due soci in affari: quanto da lui intrapreso era stato il concordato spostamento di tutte le attività di *CP\_3* presso l'attrice. Negava di avere sottratto beni e

mezzi strumentali dal magazzino di *CP\_3* – fra i quali è anche il NAS – di avere prelevato ingiustificatamente denaro, di avere modificato pagine Google di *CP\_3* e anche dell’attrice.

Quanto a *Contoparte\_14* e alle attività di questi con *Per\_1* – con cui negava la convivenza ma non la relazione sentimentale - e con *CP\_9*, del quale confermava la conoscenza, dichiarava di non avervi a che fare. Affermava di avere sempre operato secondo gli accordi con i soci e in particolare prelevando e disponendo di somme solo secondo correttezza e debenza; reclamava la legittimità del prelievo di euro 60.000 complessivi; quanto alle royalties, osservando che mentre i soci si erano sempre accreditati le loro spettanze quali co-licenzianti, nulla più dal 2021 era stato a lui versato; contestava la conducenza di varie prove documentali offerte, sia quanto dell’acollo e sia quanto al resto.

In via riconvenzionale domandava anche per sé l’importo di euro 196.500,00 quale corrispettivo per l’uso del marchio negli anni 2021, 2022, 2023 da parte della attrice.

Nel procedimento cautelare endocausale, in accoglimento della domanda, era emessa ordinanza del 15/3/2024 che “*ordina a CP\_1 di astenersi dal compimento di qualsiasi ulteriore attività di utilizzo dei dati dei clienti dell’attrice in suo possesso, e di procedere alla immediata distruzione di tali dati, siano essi detenuti presso lui medesimo o presso terzi, in particolare Contoparte\_14 [...] .*

*Spese al merito”*

La causa è stata istruita per prove orali.

In data 21/1/2025, dopo lo scadere dei termini istruttori, parte attrice depositava documenti allegatamente sopravvenuti (alcune mail datate 9/1/2025)

La causa viene in decisione dopo che le parti hanno avuto i termini di legge ex art. 189 c.p.c.

Altri documenti allegatamente sopravvenuti l’attrice depositava con le note ex art. 189 n. 1 c.p.c. e poi con le note di replica ex art. 189 n. 3 c.p.c.

## **In rito**

Dovendosi, al fine di valutare la **legittimazione attiva** prima, e la **eccezione di competenza arbitrale** poi, individuare titolo e contenuto delle domande attoree, merita osservare che la parte attrice ha invocato i disposti degli artt. 2043/2059 c.c. e 2058 c.c. per qualificare il complesso delle condotte del convenuto, senza particolar distinzioni e senza specificare quale delle ipotesi anticoncorrenziali riteneva concrete dalla sua condotta. Nella sintesi proposta nella parte “in diritto” dell’atto di

citazione “Le singole azioni dannose del sig. CP\_1, infatti, risultano pacificamente parte di un preciso disegno doloso, preordinato e volto, in prima battuta, a coartare i soci a cedergli le partecipazioni di CP\_4 e successivamente, fallito quell’intento, a generare all’intero gruppo societario il maggior numero di danni possibile e a sviare in parallelo la clientela aziendale di entrambe le società”.

Si prospettano dunque fatti lesivi:

- volti a coartare soci ad acquistare le partecipazioni CP\_1 ;
- diretti contro il gruppo e contro le società che lo compongono;
- di sviamento della clientela di CP\_8

L’attrice CP\_2 propone domande risarcitorie attinenti a danni che secondo la sua allegazione essa stessa avrebbe patito; e dunque, rispetto a tali domande sussiste la legittimazione attiva dell’attrice, restando poi al merito la valutazione della fondatezza di esse. E’ evidente invece i fatti commessi a danno delle società del gruppo diverse da CP\_2 possono rilevare in causa solo come componenti della fattispecie che ha cagionato danno a CP\_8 come è per il “danno da accolto”; per il resto costituiscono il mero sfondo fattuale della vicenda, come fatti storici; mentre la coartazione dei soci può costituire motivazione delle azioni censurate ma non rileva direttamente in questa causa.

Nella qualificazione delle domande risarcitorie, alla generale responsabilità aquiliana per violazione del divieto di arrecare danni ingiusti, si riconduce la domanda attore a per quanto riguarda i danni sub. 4.1, 4.2., 4.3., 4.4.; mentre il danno sub 4.5 è oggetto anche della domanda di condanna generica si riconduce all’addebito di sviamento di clientela a favore di <sup>Cont</sup> fatta anche tramite la comunicazione a <sup>Cont</sup> dei dati relativi ai clienti di CP\_8 (“Sempre in fase di ripristino degli strumenti informatici, l’attrice ha scoperto che il sig. CP\_1 aveva deviato la messaggistica su propri account personali e, ottenuti così in via esclusiva i contatti dei clienti, aveva gestito gli stessi in collaborazione con <sup>Cont</sup> Tale modus operandi si è verificato anche indipendentemente dall’utilizzo dello strumento informatico in questione, rispetto a clienti già fidelizzati da CP\_2.”) riconducibile alla ipotesi di cui all’art. 2598 n. 3 c.c.. Pervero parte attrice richiama anche il testo della fattispecie di cui all’art. 2598 n. 1 c.c. e allega la autorizzazione di Parte\_2 ad utilizzare un segno richiamante quello licenziato a CP\_2 ma non svolge argomentazioni relative all’uso del segno come illecito a sé, piuttosto rappresentando il fatto come parte della condotta di sviamento.

Quanto alla clausola statutaria di E.G. che prevede una competenza arbitrale nei conflitti fra soci e fra soci e società, essa comunque non si applica al presente contenzioso, in quanto il CP\_1 non è socio di CP\_2 e quindi non ha titolo per pretendere a proprio beneficio di applicare una clausola di

rinuncia alla giurisdizione che la società e i suoi soci si sono dati, e solo con riguardo a certi specifici oggetti e casi. Irrilevanti, ai fini della applicazione della norma, suoi interessi indiretti nella società o cariche o partecipazioni in società del gruppo o di svolgimento passato di attività in E.G., dal momento che lo statuto si applica solo ai componenti della compagine, senza spazio per ragioni di interesse sostanziale sottostante.

Il convenuto ha pervero, a partire dalla memoria istruttoria n. 3, anche eccepito la propria **carenza di legittimazione passiva**, allegando che egli non avrebbe agito nelle vicende in esame come persona fisica, ma come legale rappresentante di AP s.r.l., socia di *CP\_8*. Si tratta di rilievo errato, in quanto l'attrice non ha contestato al convenuto condotte da lui poste in essere in nome e quale rappresentante di AP, e dunque riconducibili alla gestione di tale società, ma solo condotte da lui poste in essere quale persona fisica: prima quale soggetto concretamente operante in E.G. e svolgente in essa e per essa attività nel settore commerciale, e socio accomandatario di *CP\_3*; e, successivamente, quale persona fisica allegatamente concorrente in cooperazione all'impresa concorrente *CP\_10*.

Pertanto parte attrice ha evocato il *CP\_1* in giudizio in corretta correlazione alle domande svolte; restando poi da decidere la fondatezza delle pretese.

Sempre in rito, va rilevata la inammissibilità per tardività della domanda subordinata e riconvenzionale del convenuto, introdotta per la prima volta nella memoria ex art. 171 n. 1 c.p.c., volta ad ottenere la liquidazione della sua quota in *CP\_3* domanda del tutto nuova che introduce oltretutto una materia del tutto avulsa dal perimetro della lite.

Quanto ai documenti versati da parte attrice oltre il maturare dei termini preclusivi di legge, si tratta di documenti sopravvenuti: tre mail del 9/1/2025 (dep. 21/1) e gli atti del procedimento incardinato da *CP\_1* avanti il Tribunale di Verona contro i *Controparte\_5* per impugnazione di una delibera afferente diritti sul marchio *CP\_2* (dep. 17/7/2025), atti dei quali sono sicuramente sopravvenuti l'ordinanza declaratoria di incompetenza del 20/3/2025 e il carteggio fra legali del luglio 2025; il resto (ricorso, comparsa e altri atti del giudice) utile comunque a comprendere l'oggetto del contendere; infine (dep. 13/9/2025) atto di citazione avviato in notifica in altro giudizio il 27/2025.

Si osserva infine che il convenuto, senza svolgere alcun atto di disconoscimento, indicava nell'indice della comparsa conclusionale a doc. 24 dei *"documenti aziendali con firme disconosciute dal*

*convenuto*”, successivamente chiedendo CTU calligrafica per il conseguente accertamento. In assenza di alcuna argomentazione di disconoscimento di specifici documenti, e di richiesta di parte attrice di fondare alcuna sua difesa o domanda su tali documenti, che anzi indica come irrilevanti, e non vedendosi pertinenza del tema ad alcuna domanda del convenuto (che pure nelle sue argomentazioni generali sul clima fra sodali egli parla di condotte vessatorie dei Salgato Vaccari nei suoi confronti, fra le quali la apposizione di firme false) la questione deve considerarsi irrilevante e l’istruzione richiesta del tutto superflua

## **Marchio**

Nel merito, conviene trattare per prima la materia della licenza di marchio e delle correlate opposte pretese, quindi gli addebiti di danno e le contrapposte domande di accertamento di non debenza o minor debenza, e di pagamento. In questo ambito viene trattata **fra le altre** la domanda di risarcimento del danno patrimoniale introdotta da **parte attrice sub. 4.1.**

Prando e i due *Controparte\_5* sono contitolari del marchio italiano figurativo “Ecoclima” n. depositato il 13/12/2018 e registrato il 23/9/2029 a n. 3020800039385 descritto nella visura come “*il marchio è caratterizzato dalla rappresentazione grafica della parola CP\_2 con le seguenti modalità: le lettere eco in colore nero e carattere stampatello minuscolo, le lettere cl in colore nero e carattere stampatello minuscolo grassetto, la lettera i raffigurata attraverso due quadrati sovrapposti di colore azzurro e rosso con al di sopra una fiamma di colore nero, le lettere ma in colore nero e carattere stampatello minuscolo grassetto. al di sotto, in colore nero, compaiono le parole riscaldamento – condizionamento*” e registrato in più classi.

*CP\_1* fra il 3 e il 4 gennaio 2024, ha prelevato dai conti di *CP\_8* senza accordo con la società, euro 60.000,00 quale “anticipo di royalties” giovandosi del mero fatto di disporre, per lo svolgimento dei suoi compiti in società, delle credenziali per l’accesso online al conto bancario. Il prelievo, documentato e incontestato, è in ogni caso illecito, non essendo stato egli titolare di poteri gestori, e neppure autorizzato a eseguire tale prelievo. L’ammacco costituisce danno e l’importo va dunque rifiuto.

Il convenuto tuttavia reclama il pagamento delle *royalties* dovutegli sul marchio, per euro 196.500,00 riferiti a residui 2021, al 2022 e al 2023.

In data 27/12/2022 i tre contitolari avevano concesso il marchio in licenza illimitata ed esclusiva a *CP\_2* per il corrispettivo complessivo di euro 378.000 da versare con modalità che sarebbero state concordate in forma scritta fra le parti, per complessivi euro 126.000 a ciascuno dei contitolari. Era

previsto che nel caso il contratto dovesse terminare o venire risolto, prima del pagamento di tutto il canone, esso sarebbe stato dovuto immediatamente.

Tale licenza aveva la durata di un anno. Tale contratto, afferma la difesa della società, era la ripetizione di altri che in modo identico avevano regolato la licenza per gli anni 2021 e 2022.

Alla data dei prelievi (nella notte fra 3 e 4 gennaio 2024) il contratto annuale era scaduto. Il 29/12/2023 il legale di **CP\_1** richiedeva alla società il pagamento di euro 196.333,33 a titolo di corrispettivo, per euro 7.000,00 residui dovuti per il 2021, 123.33 per il 2022 e 126.000,00 per il 2024, sostanzialmente la stessa somma che egli ancora qui richiede.

Secondo parte attrice, che produce al proposito un complesso di documenti non leggibili o vuoti sub doc. 65, denominato “verbale rinuncia compensi amministratori”, in data 23/3/2024 i due contitolari del marchio **Controparte\_5** avrebbero comunicato a **CP\_1** di avere deciso di *“non gravare la società dei costi relativi alla licenza d’uso del marchio”*; essi avrebbero poi stipulato con la società un contratto di licenza biennale a titolo gratuito. La risposta di **CP\_1** (doc. 66 attrice) esprime voto contrario al contratto gratuito. A doc. 108 poi parte attrice produce lettera inviata ad A.P. s.r.l. , la società del **CP\_1**, e datata 12/7/2024, con cui i **Controparte\_5** comunicavano l’intento di transigere con **CP\_2** sulle residue royalties dovute per gli anni 2022 e 2023. Inoltre a doc. 112 è prodotto documento con il quale, in data del 20/7/2024, i **Controparte\_5** quali comproprietari del marchio rappresentanti la maggioranza dei quotisti, dichiaravano di rinunciare all’intero credito per royalties rinveniente dal contratto del 27/12/2022.

Con riguardo al contratto per le royalties del 27/12/2022, e dunque in sostanza per le royalties del 2023, alla data dei prelievi del **CP\_1** il contratto aveva terminato la sua durata e dunque operava la clausola secondo la quale in caso di termine del contratto (oltre che di risoluzione del contratto per causa non imputabile al licenziatario) la licenziataria avrebbe dovuto versare i canoni dovuti per l’intera durata del contratto.

Poiché non è posta domanda alcuna relativamente alla risoluzione del contratto o comunque all’inadempimento riguardo ad esso, sono del tutto irrilevanti le considerazioni sulle varie colpe del **CP\_1** nei rapporti con le società, e, stante il termine del contratto, il convenuto al 27/12/2023 correttamente vantava diritto al pagamento dei 126.000 euro di compenso, pacificamente a lui non pagati neppure in parte.

Assume l’attrice che detto credito si è estinto per remissione, fatta dalla maggioranza dei titolari in data 20/7/2024.

L'art. 6 del c.p.i. stabilisce che in caso di contitolarietà di un diritto di proprietà industriale in capo a più soggetto si applicano, in quanto compatibili le regole civilistiche della comunione. Da questo riferimento e richiamando gli artt. 1105 e 1108 c.c. parte attrice ritiene che gli atti di rinuncia al credito residuo per *royalties* fatti dalla maggioranza della comunione vincoli anche il Prando. In realtà, la decisione della maggioranza dei comunisti del 20/7/2024 di rimettere il debito per *royalties* non attiene affatto alla amministrazione della cosa comune, ma tocca invece diritti che all'epoca erano già maturati dai singoli contitolari relativamente ai compensi, e quindi diritti non appartenenti alla comunione. Si tratta dunque di decisione calata in un ambito del tutto avulso dalla amministrazione del bene comune, ed anzi non affatto attinente il bene comune ma diritti individuali dei singoli soci; né per porre nel nulla tale decisione, pretesamente contenente anche legittima rinuncia al credito individuale del *CP\_I*, era dovuta da parte di lui impugnazione. L'art. 1109 c.c. prevede i casi di impugnazione delle delibere della comunione, e tutti sono casi propriamente attinenti la amministrazione ella cosa comune. Si tratta di ipotesi tassative, essendo peraltro affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2299/2022; Cass. 22025/2025) l'esclusione del controllo di eccesso di potere in materia di decisioni della comunione. Ove i componenti della comunione, sia pure a maggioranza, dispongano di diritti che non sono della comunione, la decisione è semplicemente inefficace. Del resto ex art. 1301 c.c. persino in caso di credito solidale, caso che qui non ricorre e in cui il vincolo fra concreditori è ancora più stretto, la remissione opera solo per le quote dei rimettenti.

Parte attrice chiede che il Tribunale riduca la debenza per *royalties* rideterminando il prezzo in ragione delle colpe del convenuto. Tale domanda, non essendo fondata su alcun istituto che abiliti il giudice a intervenire sulla autonomia contrattuale delle parti, è già di per sé inaccoglibile. Resta poi il fatto che la riduzione del valore del marchio è solo apoditticamente affermata in ragione delle complessive condotte del convenuto prese indefferenziatamente, ed in assenza di prova alcuna sui riflessi dei fatti narrati rispetto al valore del marchio.

L'importo di euro 126.000 va dunque pagato.

Con riguardo alle *royalties* delle annate 2021 e 2022, le difese di parte attrice, dopo avere affermato che la regolamentazione per queste due annate dei diritti alle *royalties* era "identica" a quella del 2023, successivamente sposta l'attenzione alla clausola del contratto 27/12/2022 in cui si legge che viene abrogata e sostituita ogni intesa precedente riguardante l'oggetto di quel contratto, per affermare che in realtà nulla è dovuto per il pregresso. Per questo aspetto, la formula chiaramente si riferisce all'"oggetto" del contratto inteso come annualità regolata da quel contratto, e non certo annulla le debenze

relative agli anni anteriori; e del resto la condotta dei comproprietari è decisamente contraria a tale lettura attorea del patto, visto che i *Controparte\_5* nella comunicazione del 12/7/2024 affermavano di volere transigere con *CP\_8* riguardo “alle residue royalties per gli anni 2022 e 2023” il che mostra che per ogni anno era stato stipulato un contratto autonomo e che erano ritenute persistenti debenze stabilite dai precedenti contratti.

Resta il fatto che non sono prodotti in causa i contratti che regolavano i diritti alle *royalties* per gli anni 2021 e 2022; e sebbene parte attrice affermi la “identità” del regolamento delle *royalties* raggiunto pattiziamente per il 2021 e il 2022, è evidente che per queste due annate il compenso non era identico a quello del 2023, visto che *CP\_1* chiedeva il 29/12/2024 residui euro 7.000 per il 2021 e 123.333 per il 2022, e vi è riscontro (avendo parte attrice prodotto documentazione bancaria dei pagamenti) del fatto che il *CP\_1* nel 2021 aveva percepito qualche migliaio di euro, che sommati ai 7000 da lui chiesti a saldo non assommano certo alla cifra valevole per il 2024, mentre il compenso da lui richiesto per il 2022 è ancor diverso.

Non vi è dunque prova del patto che regolava l’ammontare delle *royalties* negli anni 2021 e 2022 , e parte attrice si attesta sulla negatoria di ogni debenza. Spettando a chi propone domanda fornire prova del suo diritto, si ha che al convenuto non possono essere riconosciuti diritti di *royalty* per tali annate.

#### **Punto 4.2, l’accollo.**

Parte attrice allega di avere subito danno per avere dovuto sovvenire la illiquidità di *CP\_3* , la cui operatività era stata interrotta indebitamente da *CP\_1* , assumendosi mediante accolto debiti della consociata. Le condotte di Prando a carico di *CP\_3* , di cui si discute, e sopra riportate, sono in larga parte ammesse dal convenuto ma da lui giustificate, in particolare allegando egli che sulla chiusura di *CP\_3* vi sarebbe stato accordo con i *Controparte\_5*

La domanda attorea, sempre di stampo extracontrattuale, si qualifica più precisamente come domanda di risarcimento di danno ad essa derivante, quale terzo, dall’esercizio scorretto, da parte di *CP\_1* quale accomandatario di *CP\_3* , dell’attività gestoria, sullo stampo della regola dell’art. 2395 c.c., dettata per le società di capitali, e ritenuta regola generale applicabile anche alle società di persone (Cass. 1261/2016; Cass. 15697/2019). Si tratta di un’azione di danno diretto.

Nella prospettazione attorea, *CP\_8* in una logica di gruppo ed anche comunque nel proprio diretto interesse, dato che *CP\_3* svolgeva anche per suo conto l’intermediazione con la clientela, aveva deciso e convenuto con *CP\_3* di accollarsi suoi debiti, come avvenne con un Accordo quadro di accolto del 2/2/2024. Essa deduceva in citazione di avere assunto in tal modo debiti di *CP\_3* per euro 104.002,10,

prevedendo tuttavia ulteriori accolli fino ad euro 176.400; nel corso della causa ha offerto documenti del pagato, indicato in complessivi euro 52.981,38.

Parte attrice indica quale danno l'importo del capitale accollato, cioè l'ammontare dei debiti di *CP\_3* che essa si è impegnata a pagare con un Accordo quadro di accolto datato 2/2/2024.

Va subito detto che l'eventuale danno giammai potrebbe consistere negli ammontari oggetto di impegno, ma semmai in quelli soli effettivamente sborsati.

La domanda va comunque respinta senza per la ragione più liquida, che attiene alla attualità del danno. L'attrice allega di avere sostenuto un momento di crisi di liquidità di *CP\_3*, per evitarne la liquidazione giudiziale che nello stato di tensione provocato dai fatti lesivi sarebbe stata inevitabile; in tale allegazione sta il sottinteso per il quale il “salvataggio” di *CP\_3* era finalizzato a permettere a questa di superare la momentanea crisi e riprendere operatività, cosa che pare sia avvenuta. Tuttavia, non è possibile, quantomeno allo stato, riconoscere come danno subito dall'attrice la perdita capitale corrispondente alle somme pagate. L'accordo quadro di accolto nulla prevede sul rimborso dei pagamenti eseguiti da *CP\_8* favore di *CP\_3*, ma nulla nella logica dell'operazione, per come esposta, autorizza a ritenere che i pagamenti di *CP\_8* dovessero essere eseguiti senza prospettiva di recupero da *CP\_3*, una volta che questa avesse ripreso la normale operatività. La logica di gruppo ammette certo sovvenzioni temporanee di finanziamento, ma ben difficilmente donazioni. Dovendosi ritenere dunque che il sostegno finanziario fosse da intendere necessariamente come temporaneo, e non avendo parte attrice allegato che per ragioni sopravvenute e imprevedibili *CP\_3* sia divenuta incapace di rientrare degli importi di cui si è giovata grazie a *CP\_8* il danno allegato allo stato non sussiste. Del resto, neppure corrisponderebbe a buona scelta gestoria quella di sovvenire la consociata, se non nella previsione di un recupero di salute della sovvenuta, e dunque a tempo; oppure, in assenza di tale prospettiva di recupero, e in caso di necessità di salvaguardare servizi necessari alla stessa *CP\_8* per il tempo o per l'ammontare strettamente necessario alla sovvenuta per assumere in proprio l'adempimento di tali servizi.

Vi è poi una serie di addebiti lesivi che attengono alle conseguenze dirette della manomissione degli strumenti informatici di *CP\_8* o anche di strumenti di *CP\_3* in quanto portatori di informazioni comuni alle due società; rilevanti, taluni, come tali (e per questi la attrice chiede risarcimento sia del danno patrimoniale consistente nelle somme spese per il ripristino, sia del danno non patrimoniale); e, altri, quali veicoli di appropriazione e comunicazione ad un concorrente esterno (LCZ) di dati della clientela.

E' incontestato che *CP\_3* svolgeva, con propri dipendenti e proprio sistema, attività di gestione dei rapporti con la clientela, che era in buona parte sia propria sia di *CP\_8* in ragione della ripartizione fra le due società delle attività di vendita e installazione (*CP\_8*) e assistenza e manutenzione (*CP\_3*) relativa alle apparecchiature di climatizzazione.

Quanto alle condotte lesive attinenti siti e pagine web, va premesso che sebbene parte attrice faccia riferimento talora agli "account della posta di gruppo" e talvolta al "sito web e caselle di posta aziendali" i documenti da esse prodotti al proposito riguardano 1) (doc. 18) tre schermate Google, due apparentemente da cellulare e una da computer (quest'ultima sola provvista di data, 15/1/2024) dei siti sia riconducibili (uno) a *CP\_2* e (due) a *CP\_3* in cui compare la scritta "chiuso definitivamente"; 2) (doc. 24) schermata del sito [www.ecoclimagroup.it](http://www.ecoclimagroup.it) che in data 5/1/2024 mostra la scritta "Impossibile raggiungere il sito"; 3) (doc. 25) scambi con il gestore o altri, una parte via internet datati al 28/11/2023 e una parte in messaggi Whatsapp datati al 21-22/12/2023, riguardanti, i primi, tentativi di voltura del dominio ecoclimagroup, altri un qualche account che sarebbe nelle mani di *CP\_1*. Secondo l'attrice, il convenuto avrebbe iscritto a suo tempo tale dominio, da cui dipendevano sito web e casella di posta aziendale, a proprio nome, e mai lo avrebbe volturato alla società, e poi avrebbe operato interventi lesivi. Il convenuto non nega che il dominio web ecoclimagroup fosse stato da lui aperto in proprio, ma nega la manomissione, affermando che "*vi erano anche altri gestori della pagina web, tra cui gli altri soci del gruppo*"; e tuttavia il documento 17 da lui allegato non pare affatto dimostrare quanto allega, posto che esso – un riquadro che appare sullo sfondo di una pagina web e indica tre soggetti con l'avvertenza che solo un proprietario può modificare la pagina – non è datato e non è chiaramente riconducibile al sito in questione, dato che lo sfondo retrostante al riquadro ricopre vari contenuti. Né si comprende in quale logica la società, ove avesse avuto la possibilità di operare sul dominio, avrebbe dovuto distruggere da sé la funzionalità dei propri supporti informatici.

I citati documenti di parte attrice (cui si aggiungono dichiarazioni di ditte intervenute, docc. 27a e 27b) dimostrano senz'altro, per quanto di rilievo nella presente causa, che nel sito di *CP\_2* fossero state inserite diciture di "chiusura definitiva" con ciò dovendosi intendere chiusura dell'attività; e anche che il sito web ecoclimagroup fosse divenuto ad un certo punto inaccessibile; e che anche l'accesso alla posta elettronica collegata al dominio fosse stato inibito. Tali fatti vanno ascritti al convenuto, che era allora il titolare del dominio.

Parte attrice ha dichiarato poi che mentre la posta elettronica è stata recuperata, il sito web ha dovuto essere completamente rifatto, e dimette documentazione delle spese a tal fine sostenute.

### **Punto 4.3**

La documentazione sopra citata è senz'altro idonea a provare che il convenuto – solo titolare del dominio *ecoclimagroup.it* - fosse il responsabile delle varie difficoltà illustrate, e pertanto le spese sostenute per il rifacimento del sito web di *CP\_8* per il *redirect* della posta (portati dai documenti 28a, 28b, 64, 80 e 81) ed ammontanti a complessivi euro **13.548,00** costituiscono importi di danno patrimoniale.

### **Punto 4.3 e 4.4.: danno non patrimoniale per perdite di dati e interruzioni**

L'interruzione improvvisa dei veicoli di contatto dell'attrice (posta, sito web) e l'inserimento nel sito dell'annuncio della chiusura dell'attività, sono fatti tali da determinare una alterazione della credibilità e reputazione commerciale della stessa; e parte attrice fornisce anche un esempio concreto di interlocuzione con soggetti che segnalavano o chiedevano chiarimenti su quanto appariva nel sito web (doc. 29a, messaggio whatsapp di tale *Persona\_2* della società fornitrice Cambielli s.p.a.), donde verosimili affannose attività per il ripristino e la contemporanea rassicurazione di clienti e fornitori. Sono anche prodotte dichiarazioni di dipendenti che segnalano di avere avuto offerte di lavoro da concorrenti a seguito degli eventi relativi a sito e posta.

Per questo indubbio danno reputazionale (attinente diritti fondamentali e dunque risarcibili ex art. 2059 c.c.) si ritiene equo l'importo di euro **5.000,00**.

Non vi è lesione di altri diritti fondamentali.

### **La materia della sottrazione di informazioni e il danno da sviamento di clientela (punto 4.5, danno patrimoniale e non patrimoniale e domanda di condanna generica)**

Vengono qui proposti due diversi e complementari ordini di condotte.

L'una consiste nell'avere il Prando sviato clientela a favore di *Cont* mediante singole condotte, inerenti singoli clienti; riguardo alle quali principalmente è stata svolta istruttoria orale.

Sussiste prova positiva di condotte indebite del *CP\_1* volte a sviare clientela a favore di *Cont* e pertanto qualificabili come illecite, anche a carico di lui, ex art. 2598 n. 3 c.c..

I casi *Per\_3*, *Per\_4* e *CP\_15* sono stati chiaramente provati: nel primo, la cliente, che già aveva acquistato apparecchi da *CP\_8* nel giugno 2023 si rivolgeva al *CP\_1* (allora operante in *CP\_8* e come tale a lei conosciuto) per acquistare delle batterie: riceveva invece la fornitura da *Cont*. Nel secondo il *Per\_4*, che aveva originariamente richiesto una fornitura a *CP\_8* nel giugno 2023, venne sviato a *Cont* dal medesimo *CP\_1* che prima segnalava al personale *CP\_8* la fornitura (doc. 33a preventivo) come urgentissima, poi invece comunicava che il cliente aveva avuto una diversa offerta, poi procurata

da *Cont* (testi *Tes\_1* e *Tes\_2*, e foro 26/6/2023 del furgone *Cont* davanti all'esercizio del *Per\_4*). Quanto al cliente *CP\_15* questi, nel novembre 2023, pur avendo firmato una commessa a *CP\_8* ricevette una offerta al ribasso da *Cont* e questa infine eseguì la fornitura. Le interferenze di *Cont* in rapporti già formalizzati fra *CP\_8* clienti( *CP\_15* e *Per\_4* ) o sfruttando l'equivoco del cliente che aveva contattato il *CP\_1* come referente *CP\_8* ( *Per\_3* ) costituiscono episodi di sviamento di clientela, in quanto, per la tempestività altrimenti inspiegabile della insinuazione di *Cont* nell'affare già in corso, furono evidentemente frutto della indebita collaborazione di *CP\_1* con quest'ultima, fatta sia durante che dopo la cessazione del rapporto fra *CP\_1* ed *CP\_8* (che non era, per quanto allegato, rapporto di lavoro dipendente) sia successivamente.

Il cliente ILSA, invece, poté essere conservato nonostante interferenza di LCZ (teste *Tes\_3* e *Tes\_1* e così il cliente *Per\_5* (testo *Tes\_1* .

In seguito a questi episodi *CP\_8* perde le commesse, per complessivi euro 13.300 ( *Per\_3* ) + 3.700 ( *Per\_4* ); il danno non corrisponde però all'ammontare della commessa, ma al margine di guadagno, che in via prudenziale si stima pari al 10% del totale, quindi euro **1.700,00**. Nell'ambito di questa vicenda rileva solo come elemento fattuale di contorno, non posto a fondamento di autonoma domanda, la circostanza per la quale *Cont* iniziò all'epoca dei fatti ad impiegare un segno che conteneva alcuni richiami (nella grafica, nei colori) al marchio *CP\_2* si dice, da parte attrice, per “concessione” del *CP\_1* . La circostanza, in sé, non è che un elemento di riscontro dell'avvicinamento, già provato dagli episodi di sviamento di clientela, della cointeressenza fra *CP\_1* e *Cont*

Sempre riguardo al danno patrimoniale da sviamento di clientela, parte attrice chiede pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, con riserva dell'azione sul *quantum*, rappresentando che il “*valore del danno, infatti, è esattamente quantificabile rispetto agli episodi “scoperti” dall'attrice e descritti infra, ma non rispetto a tutti gli altri, dei quali CP\_2 può venire a conoscenza, di volta in volta, solamente in via incidentale*” e dunque intendendo che la condanna generica odierna possa coprire episodi di sviamento di futura emersione. Quanto richiesto non riveste l'ipotesi contemplata dalla norma di cui all'art. 278 (comma 1) c.p.c.. La norma ammette la condanna generica quando sia già accertata l'esistenza di “un diritto” ma non sia agevole la quantificazione dell'ammontare dovuto; ma ogni diritto nasce da una specifica fattispecie. Con riguardo al danno da sviamento della clientela, e peraltro secondo la stessa e corretta prospettazione della parte attrice, il diritto al risarcimento nasce singolarmente da ciascun fatto di cliente continuativo o singola commessa indebitamente svitati: pertanto non è possibile, muovendo dalla intervenuta prova di alcuni casi di

sviamento o tentativi di sviamento, pronunciare condanna generica riferita a un numero indeterminato di altri diversi ignoti casi. Parte attrice, se venuta a conoscenza di ulteriori fatti dopo l'avvio di questo giudizio, può agire instaurando nuova causa. Nelle difese finali parte attrice pone a fondamento della sua domanda la circostanza, allegata con la memoria istruttoria n. 2, di un calo di fatturato subito nel primo semestre 2024. Si tratta di una allegazione del tutto irrilevante, dato che lo sviamento attiene al singolo cliente e così va tempestivamente dedotto e provato, e il danno non attiene comunque al calo di fatturato ma al mancato guadagno. Questa domanda va dunque respinta.

L'altro versante della concorrenza sleale sta nella allegata appropriazione da parte di *CP\_1* di informazioni proprie della attrice, inerenti la clientela, come fatto strumentale rispetto all'attività di sviamento fatta in collaborazione e a favore di *Cont*. Sulla prospettazione di tale condotta la parte ha richiesto e ottenuto, in corso di causa, ordinanza ex art. 700 c.p.c. con cui il G.I. ha ordinato “*a CP\_1 [...] di astenersi dal compimento di qualsiasi ulteriore attività di utilizzo dei dati dei clienti dell'attrice in suo possesso, e di procedere alla immediata distruzione di tali dati, siano essi detenuti presso lui medesimo o presso terzi, in particolare Controparte\_14*” in funzione di evitamento di ulteriori danni.

Le informazioni sui clienti di cui si discute non sono allegati come aventi le caratteristiche di informazioni segrete ex artt. 98 e 99 c.p.i.; non è però escluso che l'impresa possa detenere informazioni concorrenzialmente rilevanti, la cui sottrazione e uso non autorizzato, o consegna a concorrenti, possa costituire atto di concorrenza sleale nella forma della collaborazione indebita con il concorrente.

Per questo aspetto le allegazioni attoree, non univoche e ridefinite in corso di causa, soffrono di alquanta imprecisione, con riguardo sia ai supporti in cui tali informazioni sarebbero state contenute, sia con riguardo al loro contenuto.

In atto di citazione si allegava che *CP\_1* aveva “deviato la messaggistica su propri account personali e, ottenuti così in via esclusiva i contatti dei clienti, aveva gestito gli stessi in collaborazione con Cont”. La prospettazione era dunque di acquisizione abusiva della “messaggistica”. Già allora si precisava comunque che la condotta di sviamento era perpetrata comunque anche indipendentemente dalla manomissione della messaggistica, e difatti si allegava che *CP\_1* aveva sempre avuto accesso ai contatti dei clienti, in ragione del suo ruolo in *CP\_3*, che appunto gestiva i rapporti con i clienti anche per *CP\_8*. Si allegava anche “l'utilizzo improprio dello strumento di messaggistica “Trello”, in uso all'attrice”

In comparsa conclusionale l'attrice invece raccoglie e sviluppa in ottica di sottrazione e consegna abusiva da *Cont* di dati un tema che originariamente era stato introdotto solo come materia di spoglio (la sottrazione del “NAS fisico” da *CP\_3*) per farne un veicolo di asportazione di dati. (“*Le condotte volte a sottrarre clientela si sono estrinsecate: a) Mediante la sottrazione del NAS di CP\_4 sul quale era salvato e custodito anche il database dei clienti, delle procedure e della modulistica di proprietà di Controparte\_2 e conseguente consegna di tale hard disk e dei dati ivi contenuti al competitor LCZ Controparte\_14 il quale ha intrapreso una campagna anticoncorrenziale tuttora persistente mediante l'utilizzo di dati; b)...*” Tanto sulla scorta dell’istruzione testimoniale, che ha fornito chiarimenti sia sul sistema “Trello” sia sul “NAS”.

Con il primo riferimento alla “messaggistica” e all’“account deviato” parte attrice pareva riferirsi alle vicende della posta aziendale, sopra richiamate, e per questo aspetto, come ricordato in sede di reclamo, “*al doc. 15 fasc. attore risulta che il CP\_1 aveva richiesto in data 8 gennaio 2024 a [...] Controparte\_16 di attivare la procedura di download dell’ultimo back up a suo nome; il CP\_1, nella notte del 9.1.2024, ha tentato per due volte di effettuare copia del database (docc. 43 e 45 fasc. CP\_2 )*” e tuttavia non risulta che l’una e l’altra iniziativa siano andate a buon fine.

Quanto all’allegato “strumento di messaggistica Trello” l’istruzione ha portato a chiarire che il sistema “Trello” era un programma destinato a raccogliere, per il tempo necessario all’evasione, se e in quanto caricati dal personale, gli ordini della clientela raccolti via web, che poi non restavano archiviati nel Trello. Tale programma infatti osservava il teste *Tes\_1* dipendente *CP\_8* nei mesi di luglio e novembre 2023, (nel periodo delle turbolenze fra *CP\_1* e i *Controparte\_5* aveva avuto le “bacheche” inaspettatamente quasi vuote, quindi, si intende, non aveva visto nuovi ordini caricati. I docc. 113,114,115 di parte attrice mostrano che nel gennaio 2025 il sistema Trello notificava a [...] *Controparte\_5* che *CP\_1* aveva chiuso tre bacheche Trello (fra cui una denominata Prime Linee Ecoclima Group). La vicenda, riguardando un programma di gestione e non un archivio (e neppure uno strumento di messaggistica), che in tesi attorea sarebbe stato sostanzialmente non utilizzato per volontà del Prando, non assume particolare rilevanza al fine di ricostruire una appropriazione di dati.

Quanto alla sottrazione del NAS, valorizzata da parte attrice nelle difese finali quale via di fuga dei dati, è emerso dall’istruttoria (teste *Tes\_4* i testi dal *Per\_1* e *Tes\_5*, al proposito, sono, forse volutamente, imprecisi sui tempi e sulla evoluzione dei sistemi) che *CP\_8 CP\_3* avevano avuto fino a novembre 2023 un unico NAS; si trattava di un supporto che pur non contenente (come invece il “gestionale”) le anagrafiche dei clienti, portava al suo interno preventivi e documentazione di interventi di assistenza; il che, riferisce la *Tes\_4* era molto comodo per *CP\_8* per esempio per potere

fare un preventivo per nuove installazioni, in quanto il personale di questa accedendo al NAS comune poteva appurare la storia completa del cliente consultando anche i suoi dati nelle cartelle *CP\_3*; da un certo momento in poi questa possibilità venne meno, e difatti da un certo momento non poté più accedere alle cartelle NAS di competenza di *CP\_3* tramite le credenziali in suo possesso. Ciò avvenne evidentemente quando in *CP\_3* venne introdotto dal *CP\_I*, che nelle sue difese vanta di avere implementato i sistemi informatici di *CP\_3*, un NAS autonomo. Il NAS di *CP\_3* è poi scomparso. L'istruzione non ha permesso di chiarire, con una qualche specificazione, quali fossero i contenuti del NAS di *CP\_3*, al cui sottrazione è addebitata (senza prova diversa da quella che si fonda sul contesto) al *CP\_I*. Di conseguenza, ove anche si potesse ritenere provato, contro la negatoria del convenuto e in assenza di prova diretta, che tale sottrazione fu fatta dal *CP\_I*, non sarebbe neppure possibile comprendere il perimetro dei dati scomparsi, e allegatamente consegnati a *CP\_10*. Che questa prospettiva sia alquanto precaria è mostrato dalla difesa attorella la quale assume che, in ogni caso, il *CP\_I* fosse comunque personalmente a conoscenza dei dati dei clienti per la sua veste di accomandatario di *CP\_3* e che grazie a tale conoscenza, e dunque in ragione di un fatto personale, li avrebbe indebitamente comunicati a *Cont*. E' ben vero che il convenuto si difende alquanto obliquamente da questo addebito, affermando che "tali dati" *Cont* li avrebbe comunque conosciuti in proprio per avere svolto in passato attività in subappalto per *CP\_8* il che sottende non solo una conoscenza ma anche un indebito trattenimento di dati; ma è il perimetro dei dati di cui si discute ad essere del tutto incerto.

Ritiene il Collegio che riguardo alla sottrazione di informazioni di *CP\_8* non sia dunque raggiunta in giudizio prova soddisfacente. Del resto in sede cautelare di reclamo era stato bensì ravvisato il *fumus boni iuris* con una motivazione diversa da quella del G.I. in prime cure (la quale argomentava largamente su profili di parziale non contestazione e su ragionamenti induttivi) ma con espressa affermazione della sufficienza *ai fini cautelari* degli elementi valorizzati in seconde cure. E tali elementi non sono stati poi arricchiti nel merito.

Pertanto tale profilo fattuale, valorizzato da parte attrice non a fondamento di una domanda meritale di illecita sottrazione di dati come fatto concorrenziale, ma a corredo della tesi della concorrenza sleale per sviamento di clientela, cadendo, determina la caduta anche della misura cautelare.

Resta infine la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da concorrenza sleale; per questo aspetto, non venendo allegata né comunque essendo ravvisabile nello sviamento di clientela quale emerso in causa la violazione di diritti fondamentali, quale tipicamente è la reputazione commerciale, non vi è spazio per riconoscere ammontari risarcitorii

Conseguentemente da un lato parte attrice ha diritto alla rifusione del danno per euro  $60.000 + 1.700 + 5000 + 13.548 = 80.248$ ; mentre i convenuto ha diritto al pagamento di compenso per euro 126.000,00. Gli opposti crediti possono considerarsi coevi, e parzialmente compensati, e sulla differenza (euro 45.752,00) che spetta al convenuto, sono dovuti gli interessi dalla domanda stragiudiziale al saldo, in ragione della natura del credito, che è di valuta.

Stante la reciproca parziale soccombenza le spese, anche delle due fasi cautelari, si compensano

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando,

- 1) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale subordinata del convenuto, proposta nella memoria ex art. 171 n. 1 c.p.c.;
- 2) Rigetta l'eccezione di compromesso;
- 3) Rigetta le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva sollevate dal convenuto
- 4) Operata la compensazione fra le opposte debenze, come dettagliate in motivazione, condanna l'attrice a pagare al convenuto euro 45.752,00 oltre interessi dalla domanda stragiudiziale al saldo;
- 5) Rigetta ogni altra domanda;
- 6) Revoca l'ordinanza cautelare;
- 7) Compensa integralmente le spese per merito e cautelare

Venezia, 22/10/2025

Il presidente rel.dr. Lina Tosi